

EDITTO DI GIUSEPPE II

(11 dicembre 1785)

*JOSEPHUS II. Dei gratia electus Romanorum Imperator,
semper Augvstus, Germaniae, Hungariae, & Bohemiae Rex,
Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Lotharingiae, Mediolani,
& Mantuae &c. &c. &c.*

GIOVANNI GIUSEPPE del S.R.I. Conte de Wilzeck, Barone de Hu1tchin, e Guttenland etc. etc., Gentiluomo di Camera, e Consigliere Intimo Attuale di Stato di S.M.I.R. Apostolica, Generale Sovrintendente, e Giudice Supremo delle Regie Poste, Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia, Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca, e Suo Rappresentante in assenza del Serenissimo Arciduca Governatore.

Sua Maestà l'Imperatore, e Re con suo Viglietto di Gabinetto si è degnata di manifestare la Sovrana Sua Mente intorno la Società dei. così detti Franchi Muratori, del tenor seguente:

« Siccome in uno Stato ben regolato non deve sussistere alcuna cosa senza un certo ordine, e direzione, così trovo necessario di spiegare la seguente Mia Intenzione, che dovrà diramarsi ai Governi Provinciali per l'esatto adempimento.

« Le Società de' così detti Franchi Muratori, i di cui misteri tanto Mi sono ignoti, quanto non sono mai stato curioso di risapere le frivole loro cerimonie, si accrescono, e si estendon al giorno d'oggi fino a tutte le più piccole Città. Queste Adunanze abbandonate a se medesime, e senza direzione possono facilmente degenerare in istravaganze, che siano pregiudiziali alla Religione, a1 buon ordine, ed ai costumi, particolarmente rispetto ai Superiori, i quali per la fanatica, e stretta loro unione potrebbero non agire con tutta l'equità verso gli altri loro Subalterni, che non siano della stessa loro Società, o per lo meno abusarne maliziosamente per carpire l'altrui denaro.

« Per l'addietro, ed in altri Paesi si proibivano, e si punivano 1i Franchi Muratori, e venivano disturbate, e proscritte le Adunanze nelle loro Logge, perciò solo che si ignoravano i loro misteri. A Me, benché ignaro egualmente de' medesimi, basta il sapere che tali Unioni di Franchi Muratori abbiano fatto qualche sorta di bene a pro' dell'umanità, dell'indigenza, e dell'educazione, perché m'induca ad ordinare colla presente a loro vantaggio più di quello, che sinora sia stato disposto in alcun altro Paese, cioè che anche senza sapersi le loro Leggi, e pratiche siano nondimeno prese sotto la protezione, e tutela dello Stato sino a tanto che opereranno del bene, e che siano formalmente permesse le loro Adunanze : Dovranno però osservarsi dalle medesime esattamente 1e seguenti Mie Prescrizioni

« Primo. Potrà esservi in avvenire nella Città Capitale d'ogni Provincia, ove risiede il Governo, una sola Loggia di Franchi Muratori, i quali potranno unirsi tutte 1e volte, che loro piacerà: Dovrà essa però annunciare sempre colla indicazione dell'ora i giorni, ne' quali vorrà tenere Adunanza, al Magistrato, o al rispettivo Capo della Polizia di quella Città. Qualora poi in alcuna delle dette Città Capitali non potessero tutti i Confratelli capire in una sola Loggia, verrà ad essi per-messa una seconda, o al più una terza Loggia, le quali però dovranno dipendere dal Capo della principale, ed annunciare parimenti come sopra i giorni, e le ore delle sue Adunanze.

« Secondo. Nelle altre Città, ove non risieda il Governo Provinciale, meno poi in Campagna, o nelle Ville dei Particolari, non sarà in avvenire permesso di tenere simili Assemblee di Franchi Muratori, e qualora se ne tenessero, verrà corrisposto a chi le denuncierà, all'effetto che siano punite, lo stesso premio stabilito dalle Gride per i Giuochi d'Azzardo; mentre non deve permettersi, che una unione di Persone di differente condizione sia abbandonata alla propria arbitraria

direzione, ma deve essere subordinata alla direzione, e vigilanza d'Uomini di conosciuta probità. I Contravventori saranno gastigati per la loro disubbidienza anche con pene corporali.

« Terzo. I Prefetti, o qualunque altra denominazione essi abbiano, delle Logge, che in avvenire potranno sussistere nelle città Provinciali come sopra, dovranno sul proprio onore, e riputazione presentare al Capo della Provincia una Nota fedele dei Nomi di tutti i Franchi Muratori ascritti alla rispettiva loro Loggia, di qualunque stato, e condizione essi siano, la quale dovrà essere qui trasmessa; Saranno in seguito tenuti i Prefetti delle Logge di notificare ogni Trimestre la diminuzione, o aumento del numero de' Confratelli, senza però indicare le promozioni, i caratteri, o titoli che godono nella medesima Società; Venendo a mutarsi il Maestro della Loggia, il nuovo nominato dovrà parimenti passarne la notizia al Governo Provinciale.

« Quarto. All'incontro quando queste Logge saranno in tal guisa montate, saranno esse per sempre esenti da ogni ulteriore perquisizione, esame, e curiosa ricerca, e potranno tenere liberamente, e senza contrasti le loro Adunanze. In tal modo questa Società formata, da tanti a Me noti onesti Uomini potrà forsanche rendersi veramente utile all'umanità, ed alle scienze. S'intendono però a un tempo stesso onninamente abolite, e vietate con tutto rigore tutte le Logge spurie, e clandestine, che hanno data già occasione a molti inconvenienti, some Mi è ben noto.

« Non dubito punto che questa Mia Determinazione, la quale dovrà essere ovunque notificata con una Circolare, non sia per riuscire di soddisfazione, e tranquillità a tutte le Persone oneste e di retto pensare, ed a tutti gli altri di bastevol ritegno da ulteriori riprovevoli Adunanze, ed eccessi. Tanto dovrà farsi noto a chi conviene, affinché pervenga a comune notizia, e possa ognuno secondo il proprio istituto vegliare sull'esatta osservanza della medesima, e sappia così evitare ogni pernicioso conseguenza. Vienna 11. Dicembre 1785. –

Firmat. GIUSEPPE ».

Ad oggetto pertanto che ognuno sia inteso di questa Sovrana Determinazione il Governo la fa dedurre a comune notizia col presente Editto da pubblicarsi, ed affiggersi ne' Luoghi soliti di tutta la Lombardia Austriaca, commettendo ai Tribunali, e Giudicanti della medesima di invigilare per l'esatta, e correlativa esecuzione, e di procedere contro i Contravventori a termini delle Sovrane Dichiarazioni.

Dat. in Milano li 1. Gennaio 1786

V. Pecci

WILZECK

V. Biondi P.P.
Bovara.